SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino del fiume Adige

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo

Ministero della difesa

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **37**.

Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, lettera *c)*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:

1) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;

2) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria penale;

3) una autorità diversa dall'autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria;

4) una autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);

b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:

1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;

2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;

3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

4) una somma di denaro per la quale vi è condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.

c) «Stato della decisione» lo Stato in cui è emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera *a)*;

d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale è trasmessa una decisione a fini di esecuzione.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le autorità competenti per le finalità di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.

Capo II
TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 4.
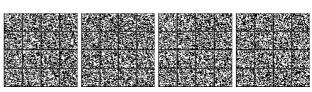
Competenza

1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

Art. 5.

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione è disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.

2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

3. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 6.

Trasmissione all'estero

1. Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

2. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

Art. 7.

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.

2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:

a) l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;

b) l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;

c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.

3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

Capo III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 8.

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di decisione.

Art. 9.

Condizioni per il riconoscimento

1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;

b) il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio;

nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso;

oo) contrabbando di merci;

pp) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi;

rr) danneggiamento;

ss) furto;

tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 11.

Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.

2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.

4. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

5. Contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69.

6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

7. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa alle autorità competenti dello Stato di emissione.

8. Se il riconoscimento è negato perché la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Art. 12.

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:

a) se mancano una o più delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;

b) se il certificato allegato al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;

d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;

e) se, per i fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento, si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;

g) se la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;

h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;

i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:

1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,

2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:

2.1) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero

2.3) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero

2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

2.5) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)* ed *i)*, la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.

Art. 13.

Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia.

2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi è giurisdizione dello Stato italiano, può decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione è stata applicata.

4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.

5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione italiana, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.

6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione.

Art. 14.

Cessazione dell'esecuzione

1. L'Autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.

Art. 15.

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO I
(di cui all'articolo 5, comma 1)

a) * Stato della decisione:
 * Stato di esecuzione:

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione che impone una sanzione pecuniaria:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di Fax. (prefisso del Paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha emesso la decisione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

c) Autorità competente per l'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria nello Stato della decisione [se diversa dall'autorità di cui alla lettera b)]:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del Paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione amministrativa delle decisioni che impongono sanzioni pecuniarie nello Stato della decisione:

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

E-mail (se disponibile):

e) L'autorità o le autorità che si possono contattare (qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)

□ Autorità di cui alla lettera b)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

□ Autorità di cui alla lettera c)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

□ Autorità di cui alla lettera d)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

f) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, cui è stata imposta una sanzione pecuniaria:

1. Persona fisica

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimo indirizzo noto:

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

a) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione vi risiede, aggiungere le seguenti informazioni:

Residenza nello Stato di esecuzione:

b) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione dei beni della persona:

Localizzazione dei beni della persona:

c) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona:

Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona:

2. Persona giuridica

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione (se disponibile)[1]: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005F0214&from=IT - ntr1-L 2005076IT.01002301-E0001:

Sede statutaria (se disponibile)[1]:

Indirizzo della persona giuridica:

a) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione dei beni della persona giuridica:

Localizzazione dei beni della persona giuridica:

b) Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:

Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:

g) Decisione che impone una sanzione pecuniaria:

1. Natura della decisione che impone una sanzione pecuniaria (contrassegnare la casella pertinente):

☐ i) decisione di un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione in merito a un reato ai sensi del diritto di detto Stato;

☐ ii) decisione di un'autorità dello Stato della decisione, diversa da un'autorità giudiziaria, in merito a un reato ai sensi della legislazione di detto Stato. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

☐ iii) decisione di un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria in merito ad atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

☐ iv) decisione di un'autorità giudiziaria competente in particolare in materia penale riguardo a una decisione di cui al punto iii).

La decisione è stata pronunciata il (data)

La decisione è passata in giudicato il (data)

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

La sanzione pecuniaria comporta l'obbligo di pagare (contrassegnare la/le casella/e pertinente/i

[1] **Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.**

e indicare l'importo/gli importi precisando la valuta):

 i)una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

importo:

 ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale;

importo:

 iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

importo:

 iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione;

importo:

L'importo totale della sanzione pecuniaria con indicazione della valuta:

2. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi data/ora e luogo:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

3. Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 corrispondano ad una o più delle seguenti menzioni, confermarlo contrassegnando la o le pertinenti caselle:

partecipazione ad un'organizzazione criminale

terrorismo

tratta di esseri umani

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

corruzione

frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

riciclaggio di proventi di reato

falsificazione di monete, tra cui l'euro

criminalità informatica

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

omicidio volontario, lesioni personali gravi

traffico illecito di organi e tessuti umani

- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi
- ☐ razzismo e xenofobia
- ☐ furti organizzati o con l'uso di armi
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
- ☐ truffa
- ☐ racket e estorsioni
- ☐ contraffazione e pirateria in materia di prodotti
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive
- ☐ traffico di veicoli rubati
- ☐ stupro
- ☐ incendio doloso
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
- ☐ dirottamento di aereo/nave
- ☐ sabotaggio
- ☐ infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose
- ☐ contrabbando di merci
- ☐ violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- ☐ minacce e atti di violenza contro le persone, anche in occasione di eventi sportivi
- ☐ danno penale
- ☐ furto
- ☐ reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

  In quest'ultimo caso, pregasi indicare le disposizioni esatte dello strumento adottato sulla base del trattato CE o del trattato UE corrispondenti al reato:

4. Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 non siano contemplati al punto 3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione:

h) Caratteristiche della decisione che impone una sanzione pecuniaria

1. Pregasi confermare che (contrassegnare le caselle):

a) ☐ La decisione è stata emessa a titolo definitivo

b) ☐ A conoscenza dell'autorità che ha emesso il certificato, una decisione nei confronti della stessa persona rispetto agli stessi atti non è stata emessa nello Stato di esecuzione e nessuna

decisione siffatta emessa in uno Stato diverso da quello della decisione o di esecuzione è stata eseguita.

2.Pregasi indicare se il procedimento ha formato oggetto di una procedura scritta:

 a) No, non ne ha formato oggetto

 b) Sì, ne ha formato oggetto. Si conferma che la persona interessata è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione.

3. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. [ ] Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. [ ] No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

[ ] 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

[ ] 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

[ ] 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

[ ] 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria,

e:

[ ] l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

[ ] l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

[ ] 3.4. l'interessato, espressamente informato del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un'udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2, 3.3 o 3.4, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

....

....»

4.Pagamento parziale della sanzione

Se una parte dell'ammontare della sanzione è già stata pagata allo Stato della decisione o, a conoscenza dell'autorità che ha emesso il certificato, a qualsiasi altro Stato, pregasi indicare l'importo pagato:

i)Sanzioni alternative, compresa la pena privativa della libertà

1.Pregasi indicare se lo Stato della decisione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare sanzioni alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione che impone una sanzione, totalmente o in parte:

☐ sì

☐ no

2.In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

☐ Detenzione. Periodo massimo:

☐ Lavori di pubblica utilità (o equivalenti). Periodo massimo:

☐ Altre sanzioni. Descrizione:

j) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

k)Il testo della decisione che impone una sanzione pecuniaria è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delega-

zione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie è pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.

— Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Art. 18 (*Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;

d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;

e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;

g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera *a)*, ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi della decisione quadro 2005/214/GAI si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 127 (*Procedimento in camera di consiglio*). — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».

— L'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 29 aprile 2005, n. 98, così recita:

«Art. 22 (*Ricorso per cassazione*). — 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».

16G00045

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Laino Borgo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Laino Borgo (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quattro consiglieri su sei assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Talarico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laino Borgo (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Talarico.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Roero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo) ed il sindaco nella persona della signora Michelina Coraglia;

Vista la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino in data 10 ottobre 2014, divenuta irrevocabile in data 1° ottobre 2015 in seguito al rigetto del ricorso per Cassazione, con la quale il predetto amministratore è stato condannato ad una pena superiore ai due anni di reclusione per delitto con colposo;

Considerato che detta sentenza comporta, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera *e)*, ed 11, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la decadenza di diritto dalla carica di sindaco dalla data di passaggio in giudicato della medesima;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Michelina Coraglia.

Con sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 ottobre 2014, divenuta definitiva in data 1° ottobre 2015 in seguito al rigetto del ricorso per Cassazione, il suddetto amministratore è stato condannato ad una pena superiore ai due anni di reclusione per delitto non colposo.

Il passaggio in giudicato della citata sentenza di condanna comporta la decadenza di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10, comma 1, lettera *e)* ed 11, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Il consiglio comunale, con delibera n. 2 dell'8 febbraio 2016 ha preso atto della sentenza ed ha dichiarato la decadenza del sindaco della carica.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Roero (Cuneo).

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Rondanina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Rondanina (Genova) ed il sindaco nella persona del signor Giovanni Gualberto Mangiarotti;

Vista la deliberazione n. 8 del 20 febbraio 2016 con la quale il consiglio comunale di Rondanina ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rondanina (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rondanina (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Gualberto Mangiarotti.

In data 22 febbraio 2016 la prefettura di Genova ha trasmesso la deliberazione n. 8 del 20 febbraio 2016, con la quale il consiglio comunale di Rondanina, sulla base della certificazione prodotta dallo stesso sindaco, ha preso atto della causa di impedimento permanente del medesimo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo svolgimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rondanina (Genova).

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Nucetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nucetto (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 21 febbraio 2016, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Nucetto (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nucetto (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Ivo Debernocchi.

Il citato amministratore, in data 21 febbraio 2016, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nucetto (Cuneo).

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario GIRO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 marzo 2016, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Mario GIRO, conferitagli dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dott. Mario GIRO è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 643

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2014 con il quale Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante nomina del dott. Mario Giro a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto, anche ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro dott. Mario Giro, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

b) relazioni con OCHA (Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs) e UNDP (United Nations Development Programme);

c) relazioni bilaterali con i Paesi dell'America centrale e meridionale e dei Caraibi;

d) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa subsahariana, ad eccezione dei Paesi del Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia);

e) relazioni con l'Unione Africana;

f) autorizzazione di contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 180/1992 a organizzazioni ed enti non governativi non compresi nell'elenco approvato con decreto di cui alla medesima disposizione;

g) questioni relative alla diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero;

h) relazioni con UNESCO;

i) questioni relative alle attività internazionali delle regioni e degli enti locali;

l) questioni relative all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, ivi inclusi i provvedimenti afferenti alla liquidazione del medesimo;

m) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e l'Afghanistan;

c) le questioni attinenti all'integrazione europea;

d) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

e) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi;

f) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. È revocato il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 novembre 2014, nella parte relativa alla delega conferita al dott. Mario Giro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

16A02174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2015.

Rettifica del decreto 10 dicembre 2008, n. 1435/Ric. di ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto, per il progetto DM27911. (Decreto n. 3348).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il d.P.C.M. 11.2.2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.7.2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20.04.2015 – S.O. n. 19;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 12 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il d.m. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 27 maggio 2013, recante "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)" e in particolare l'art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, Reg. n. 2 foglio 138;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;

Visto il decreto direttoriale (Bando) n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante "Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto";

Viste le complessive risorse, indicate all'art. 4 del Bando, destinate al finanziamento di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione, pari a 11 milioni di euro e ricomprese nelle disponibilità di cui al decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo FAR per l'anno 2004 con particolare riferimento alle risorse destinate a "specifiche iniziative di programmazione", riconfermate nei decreti di riparto FAR degli anni successivi;

Viste le domande pervenute a fronte del Bando e, in particolare, il progetto DM27911 presentato il 21 ottobre 2005 da G.M.P. DI MOCELLIN MARIA PIA S.N. C., SILMAR S.P.A. e WALMEC S.P.A., di ricerca dal titolo "Applicazioni di film sottili e nanostrutturati su matrice metallica nell'industria orafa e in altri comparti manifatturieri" e di formazione dal titolo "Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolarmente competenti nei trattamenti superficiali su matrice metallica per i settori orafo, della galvanica e della meccanica";

Visto il decreto direttoriale n. 1435/Ric. del 10 dicembre 2008 (registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009, Reg.1 foglio 75 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2009) con il quale il progetto DM27911 è stato ammesso alle agevolazioni per un costo totale preventivato di euro 2.570.140,00 ed una agevolazione totale di euro 2.304.444,00, di cui euro 870.186,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 1.434.258,00 nella forma di credito agevolato;

Vista la nota MIUR n. 2031 del 17 marzo 2009 con la quale è stata inviata ai proponenti, all'esperto tecnico-scientifico e all'Istituto convenzionato la comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni, ai fini della stipula del contratto di finanziamento;

Vista la nota prot. n. 7335 del 14 dicembre 2009 con la quale Silmar S.P.A. ha comunicato di aver avviato, in data 24/07/2009, una procedura di liquidazione e concordato preventivo e ha pertanto segnalato la propria impossibilità a realizzare l'iniziativa in argomento e a stipulare il contratto;

Vista la nota prot. n. 7333 del 14 dicembre 2009, con la quale G.M.P. Di Mocellin Maria Pia S.N.C. ha manifestato la propria mancanza di interesse a proseguire nella realizzazione del progetto in argomento;

Vista la nota n. 139 del 20 gennaio 2010 con la quale Walmec S.P.A. ha presentato al Ministero una riformulazione del progetto DM27911, nella quale la medesima impresa, a seguito della rinuncia alle attività da parte di Silmar S.p.A. e GMP S.n. c., si fa carico delle stesse, assume il ruolo di unico proponente e chiede lo slittamento temporale della data di inizio e fine del progetto di ricerca;

Vista la nota n. 9887 del 13 dicembre 2010 con la quale il Ministero, ha preso atto della rinuncia allo svolgimento delle attività progettuali da parte di Silmar S.p.A. e GMP S.n. c. e, in considerazione dell'interesse manifestato dalla società Walmec S.P.A. al progetto DM27911, ha chiesto all'esperto tecnico scientifico e all'istituto convenzionato, ciascuno per le proprie competenze, di effettuare il necessario supplemento istruttorio;

Considerato il supplemento istruttorio, inserito nel sistema informatico Sirio il 5/05/2014, effettuato dall'esperto tecnico scientifico il quale, a seguito della ulteriore visita effettuata presso Walmec S.P.A. e dell'acquisizione di una proposta di capitolato aggiornata alla luce degli elementi integrativi richiesti, con particolare riferimento all'attualità dei contenuti e alle prospettive di industrializzazione e commercializzazione dei risultati, esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta di rimodulazione progettuale;

Considerato il supplemento istruttorio, pervenuto il 28 settembre 2015, prot. n. 20064, nel quale l'istituto convenzionato esprime un giudizio positivo sulla proposta progettuale rimodulata;

Preso atto che dal predetto supplemento istruttorio n. 20064/2015 risulta che Walmec S.P.A., successivamente alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato (30.06.2014) è stata interessata da due modifiche di assetto (1. acquisizione dell'azienda "CAM Costruzioni Accessori Milano Srl in liquidazione", 2. Risoluzione del contratto d'affitto dell'azienda Weissenfels Traction *Srl)* che non determinano variazione del soggetto beneficiario;

Tenuto conto che l'istituto convenzionato ha acquisito in data 29/04/2015 la dichiarazione, da parte di Walmec, che le predette variazioni non hanno impatto sulle strutture deputate allo svolgimento del progetto, sul regolare andamento dello stesso e sulle prospettive di industrializzazione;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi delle spese e del complessivo finanziamento concesso, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di modifica del decreto direttoriale di ammissione n. 1435/Ric. del 10 dicembre 2008, relativamente al progetto DM27911;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto previsto nel decreto direttoriale di ammissione n. 1435/Ric. del 10 dicembre 2008 (registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009, Reg.1 foglio 75 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2009) il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del Bando emanato con decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle allegate al precedente d.d. 1435/2008.

Codice domanda: DM27911 del 21/10/2005

Titolo Ricerca: "Applicazioni di film sottili e nanostrutturati su matrice metallica nell'industria orafa e in altri comparti manifatturieri"

Formazione: "Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolarmente competenti nei trattamenti superficiali su matrice metallica per i settori orafo, della galvanica e della meccanica"

Beneficiario: Walmec S.P.A. - Milano (MI)

2. È altresì autorizzato lo slittamento delle attività progettuali – ricerca e formazione – pertanto le nuove date vengono di seguito riepilogate:

Progetto di Ricerca:

Inizio attività: 1/11/2013 – Durata 35 mesi - Fine attività: 30/09/2016

Progetto di Formazione:

Inizio attività: 1/02/2015 – Durata 16 mesi – Fine attività 31/05/2016.

Art. 2.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono rideterminate da € 2.304.444,00, di cui € 870.186,00 nella forma di contributo nella spesa e € 1.434.258,00 nella forma di credito agevolato, previste nel decreto direttoriale n. 1435/Ric. del 10/12/2008, a complessivi € 1.966.504,40, di cui € 961.295,80 nella forma di contributo nella spesa (di cui € 690.795,80 per attività di ricerca e € 270.500,00 per attività di formazione) e € 1.005.208,60 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca relative all'anno 2004, con particolare riferimento alle risorse destinate a "specifiche iniziative di programmazione", riconfermate nei decreti di riparto FAR degli anni successivi.

Art. 3.

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni previste dal decreto direttoriale n. 1435/Ric. del 10 dicembre 2008 e, in particolare, restano fermi i termini del finanziamento di cui all'art. 2 comma 4 del medesimo decreto.

2. L'istituto convenzionato provvede alla stipula del contratto di finanziamento relativo al progetto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità, disposizioni e condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 1435/Ric. del 10 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 452

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Generalità del Progetto

• Domanda: DM27911 del 21/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Applicazioni di film sottili e nanostrutturati su matrice metallica nell'industria orafa e in altri comparti manifatturieri.

Inizio Attività: 01/11/2013

Durata mesi: 35

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolar¬mente competenti nei trattamenti superficiali su matrice metallica per i settori orafo, della galvanica e della meccanica.

Inizio Attività: 01/02/2015

Durata mesi: 16

• Beneficiari

WALMEC S.P.A.
MILANO - (MI)

• Costo Totale	€ 2.191.352,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.062.152,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 858.700,00
- di cui attività di Formazione	€ 270.500,00
al netto di recuperi pari a	€ -20.000,00

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	348.000	-	348.000
Spese generali	-	-	-	-	208.800	-	208.800
Attrezzature	-	-	-	-	75.000	-	75.000
Consulenze	-	100.500	-	49.852	165.000	-	315.352
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	135.000	-	135.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-20.000	-	-20.000
Subtotale	-	100.500	-	49.852	911.800	-	1.062.152
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	100.500	-	49.852	911.800	-	1.062.152

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	282.000	-	282.000
Spese generali	-	-	-	-	169.200	-	169.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	66.000	-	26.011	80.489	-	172.500
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	235.000	-	235.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	66.000	-	26.011	766.689	-	858.700
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	66.000	-	26.011	766.689	-	858.700

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	4.500	-	4.500
Altre spese correnti	-	-	-	-	19.000	-	19.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Subtotale	-	-	-	-	168.500	-	168.500
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	102.000	-	102.000
Totale	-	-	-	-	270.500	-	270.500

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	45.225,00	19.940,80	364.720,00	-	429.885,80
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	50.250,00	27.418,60	501.490,00	-	579.158,60

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	23.100,00	7.803,30	230.006,70	-	260.910,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	29.700,00	13.005,50	383.344,50	-	426.050,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	270.500,00	-	270.500,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	690.795,80	270.500,00	961.295,80
Credito Agevolato fino a €	1.005.208,60	-	1.005.208,60
TOTALE	1.696.004,40	270.500,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

WALMEC S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	348.000	-	348.000
Spese generali	-	-	-	-	208.800	-	208.800
Attrezzature	-	-	-	-	75.000	-	75.000
Consulenze	-	100.500	-	49.852	165.000	-	315.352
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	135.000	-	135.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-20.000	-	-20.000
Subtotale	-	100.500	-	49.852	911.800	-	1.062.152
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	100.500	-	49.852	911.800	-	1.062.152

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	282.000	-	282.000
Spese generali	-	-	-	-	169.200	-	169.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	66.000	-	26.011	80.489	-	172.500
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	235.000	-	235.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	66.000	-	26.011	766.689	-	858.700
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	66.000	-	26.011	766.689	-	858.700

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	4.500	-	4.500
Altre spese correnti	-	-	-	-	19.000	-	19.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Subtotale	-	-	-	-	168.500	-	168.500
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	102.000	-	102.000
Totale	-	-	-	-	270.500	-	270.500

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

WALMEC S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27911

WALMEC S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	45.225,00	19.940,80	364.720,00	-	429.885,80
Credito Agevolato fino a Euro	-	50.250,00	27.418,60	501.490,00	-	579.158,60

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	23.100,00	7.803,30	230.006,70	-	260.910,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	29.700,00	13.005,50	383.344,50	-	426.050,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	270.500	-	270.500
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	690.795,80	270.500,00	961.295,80
Credito Agevolato fino a €	1.005.208,60	-	1.005.208,60
TOTALE	1.696.004,40	270.500,00	

16A01979

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario IBISCO contenente la sostanza attiva *COS(chito-oligosaccaridi)-OGA (oligo-galaturonidi),* rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/543 della Commissione del 1° aprile 2015, recante l'approvazione della sostanza attiva COS-OGA fino al 22 aprile 2030, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione;

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2015 dall'Impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (RA), Via Morgagni n. 68, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario IBISCO, a base della sostanza attiva COS(chito-oligosaccaridi)-OGA (oligo-galaturonidi), secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall' art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro (Belgio), è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui l'ultima tenutasi in data 25 novembre 2015;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 dicembre 2015 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo e ulteriore documentazione senza pregiudizio, relativa ad alcune prove di efficacia condotte in Italia su cetriolo, zucchino e peperone, da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 14 gennaio 2016 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 22 aprile 2030, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

L'Impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (RA), Via Morgagni n. 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IBISCO, a base della sostanza attiva COS(chito-oligosaccaridi)-OGA (oligo-galaturonidi), con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009; il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro quale il Belgio.

L'autorizzazione è valida fino al 22 aprile 2030, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,100 - 0,250 - 0,5 - 0,75 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera FytoFend S.A. - Rue Phocas Ljeune, 25/6 B 5032 Isnes, Belgio.

Il prodotto in questione è confezionato presso gli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (MI); Sipcam Spa, in Salerano al Lambro (LO); Isagro Spa in Adria Cavanella Po (RO); Isagro Spa in Aprilia (LT).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16509.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario in conformità al citato regolamento comunitario di esecuzione (UE) n. 2015/543 ed eventuali ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

IBISCO®

ELICITORE DELLE DIFESE DELLE PIANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA
PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO DELLE ORTICOLE

Composizione

- COS (chito-oligosaccaridi)-OGA (oligo-galaturonidi) 12.5 g/L

EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Titolare dell'autorizzazione
Gowan Italia S.p.A. via Morgagni 68, Faenza, tel.0546/629911

ATTENZIONE – MANIPOLARE CON PRUDENZA

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione
FytoFend S.A. Rue Phocas Lejeune, 25/6 B-5032 Isnes, Belgio

Officine di confezionamento
ALTHALLER ITALIA Srl, S.Colombano al Lambro (MI)
SIPCAM Spa, Salerano sul Lambro (LO)
Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina)

Taglie: L 0.100 - 0.250 - 0.5 - 0.75 - 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CARATTERISTICHE:
Ibisco® è un prodotto a formulazione liquida contenente la sostanza attiva COS-OGA, una miscela brevettata di chito-oligosaccaridi - contenuti anche nelle pareti cellulari dei funghi - associati a frammenti di pectina (oligo-galaturonidi) derivanti dalle pareti cellulari vegetali. La carica positiva dei frammenti COS bilancia quella negativa dei frammenti pectinici OGA, con una tipica conformazione molecolare grazie a ioni calcio e sodio in soluzione. Questo complesso molecolare agisce in maniera innovativa innescando come bersaglio primario le membrane dei recettori e stimolando così le auto-difese naturali della coltura, la quale può proteggersi contro i funghi patogeni dannosi, quali soprattutto l'Oidio, ma anche verso la muffa grigia (*Botrytis cinerea*).
Il prodotto si presta all'inserimento in strategie di Produzione Integrata, garantendo da una parte la protezione preventiva dai funghi che attaccano le colture nelle fasi iniziali, sia successivamente, quando durante la raccolta dei frutti occorre ridurre la presenza dei residui dei fungicidi tradizionali.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Le irrorazioni, preferibilmente con alti volumi d'acqua, dovrebbero essere eseguite al mattino quando le pareti cellulari sono bagnate dalla rugiada, con gli stomi aperti e i primi raggi solari, in modo che il prodotto possa penetrare più facilmente all'interno dei tessuti fogliari.

CUCURBITACEE in coltura protetta (melone, anguria, zucchino, zucca, cetriolo): Contro Oidio delle cucurbitacee (*Erysiphe polyphaga, E. fuliginea, E. oronti, Sphaerotheca fuliginea*) impiegare il prodotto ad intervalli di circa 7 giorni, alla dose di 400 mL/hL (2 litri/ha utilizzando un volume d'acqua di 500 litri per ettaro). I volumi di irrorazione espressi si riferiscono ad apparecchiature a medio- alto volume e sono in funzione dello stadio vegetativo della coltura.
Ibisco®, per garantire alla pianta una prontezza di difesa ottimale, deve essere impiegato in modo preventivo, preferibilmente eseguendo 2-3 interventi fogliari prima della comparsa della malattia, utilizzando irroratori in grado di coprire sia la pagina superiore che quella inferiore delle foglie.
In condizioni di pressione elevata della malattia è opportuno adottare una strategia integrata che preveda anche l'utilizzo di fungicidi chimici convenzionali nei momenti di maggiore criticità.
Sono ammesse al massimo 5 irrorazioni per ciclo colturale dalla 3ª foglia vera non ripiegata sul fusto principale al 3° frutto sullo stelo principale che ha raggiunto la tipica forma e pezzatura (BBCH 13-73).

IBISCO®:Marchio registrato Gowan Italia

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 FEB. 2016

SOLANACEE in coltura protetta (pomodoro, peperone, melanzana): Contro Oidio (*Leveillula taurica, Oidium lycopersicum, Erysiphe spp.*) impiegare il prodotto ad intervalli di circa 7 giorni, alla dose di 200-270 mL/hL (2 litri/ha utilizzando un volume d'acqua di 750-1000 litri per ettaro). I volumi di irrorazione espressi si riferiscono ad apparecchiature a medio- alto volume e sono in funzione dello stadio vegetativo della coltura.
Ibisco®, per garantire alla pianta una prontezza di difesa ottimale, deve essere impiegato in modo preventivo, preferibilmente eseguendo 2-3 interventi fogliari prima della comparsa della malattia, utilizzando irroratori in grado di coprire sia la pagina superiore che quella inferiore delle foglie.
In condizioni di pressione elevata della malattia è opportuno adottare una strategia integrata che preveda anche l'utilizzo di fungicidi chimici convenzionali nei momenti di maggiore criticità.
Sono ammessi al massimo 5 irrorazioni per ciclo colturale dalla 3ª foglia vera non ripiegata sul fusto principale fino alla maturazione dei frutti (BBCH 13-89). Il prodotto mostra un'eccellente attività collaterale contro *Botrytis cinerea.*

Fitotossicità: il prodotto non manifesta fitotossicità.

Compatibilità: non si sono verificati casi di incompatibilità.

Periodo di sicurezza: 0 giorni

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 FEB. 2016

IBISCO®:Marchio registrato Gowan Italia

IBISCO®

ELICITORE DELLE DIFESE DELLE PIANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA
PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO DELLE ORTICOLE

Composizione
- COS (chito-oligosaccaridi)-OGA (oligo-galaturonidi) 12.5 g/L

EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Titolare dell'autorizzazione
Gowan Italia S.p.A. via Morgagni 68, Faenza, tel.0546/629911

ATTENZIONE – MANIPOLARE CON PRUDENZA

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione
FytoFend S.A. Rue Phocas Lejeune, 25/6 B-5032 Isnes, Belgio

Officine di confezionamento
ALTHALLER ITALIA Srl, S.Colombano al Lambro (MI)
SIPCAM Spa, Salerano sul Lambro (LO)
Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina)

Taglia: L 0.100

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887

5 FEB. 2016

IBISCO®:Marchio registrato Gowan Italia

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

16A01987

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016.

Iscrizione di una varietà di orzo distico al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domande presentata ai fini dell'iscrizione della varietà al registro nazionale;

Vista la nota n. 20913, del 7 ottobre 2015, di questo Ministero, con la quale la varietà di orzo distico denominata Pulsar è stata dichiarata non idonea all'iscrizione per insufficiente produttività;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'Agroalimentare Sud l'8 ottobre 2015 e volta a una rivalutazione della varietà in considerazione dell'alto contenuto in Beta-glucani;

Considerato che l'elevata concentrazione di Beta-glucani può, in buona misura, bilanciare la ridotta produttività della varietà indicata nel dispositivo;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15790	Pulsar	Agroalimentare Sud S.p.A. Melfi (PZ)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
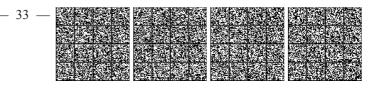
Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A01986

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 277/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GMM FARMA S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale LANSOX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM FARMA S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043314020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"15 mg capsule rigide" 14 capsule

AIC n. 043314020 (in base 10) 199UV4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,73

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,16

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LANSOX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01945

DETERMINA 23 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 278/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GMM FARMA S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM FARMA S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 042953063, AIC n. 042953075;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

14 compresse gastroresistenti 20 mg blister

AIC n. 042953063 (in base 10) 18YUC7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 7,06

Confezione

14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL

AIC n. 042953075 (in base 10) 18YUCm (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 7,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 11,78

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01946

DETERMINA 23 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezequa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 283/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società MYLAN S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale EZEQUA;

Vista la domanda con la quale la ditta MYLAN S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. n. 043548039, 043548041, 043548054, 043548066;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 9 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZEQUA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: «30 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 043548039 (in base 10) 19JZD7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,88.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,16.

Confezione: «30 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043548041 (in base 10) 19JZD9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,88.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9,16.

Confezione: «60 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 043548054 (in base 10) 19JZDQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 9,75.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 18,29.

Confezione: «60 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043548066 (in base 10) 19JZF2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 9,75.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 18,29

Art. 2.
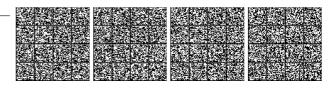
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EZEQUA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01947

DETERMINA 23 febbraio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 286/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società TECNIGEN S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Perindopril e IndapamideTecnigen;

Vista la domanda con la quale la ditta TECNIGEN S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 042603035;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 dicembre 2015;

Vista la deliberazione n. 1 in data 28 gennaio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Perindopril e Indapamide Tecnigen nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «8 mg + 2,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 042603035 (in base 10) 18N4JV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 7,13.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 13,38.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Perindopril e Indapamide Tecnigen è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: PANI

16A01948

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Capitali italiane della cultura 2015. (Delibera n. 97/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per la programmazione e l'impiego delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3-*quater* del predetto decreto-legge n. 83/2014, il quale - al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali - prevede, tra l'altro, che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019»;

Considerato che il citato art. 7, comma 3-*quater*, prevede che i progetti strategici di rilievo nazionale presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» siano finanziati a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della sopracitata legge n. 147/2013, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per il 2020, disponendo che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo proponga al CIPE programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014, il cui schema è stato precedentemente approvato in sede di Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, con il quale è stata avanzata proposta al Consiglio dei ministri – limitatamente alla fase di prima applicazione relativa all'anno 2015 - di attribuire il titolo di «Capitale italiana della cultura» collegialmente ed ex aequo" a 5 distinte Città (Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena), suddividendo in parti uguali lo stanziamento di un milione di euro relativo all'anno 2015 disposto dal sopracitato art. 7, comma 3-*quater*;

Considerato che il Consiglio dei ministri n. 41 del 12 dicembre 2014 ha deliberato, in conformità con il citato decreto ministeriale, di assegnare il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015 alle 5 Città sopraindicate, risultate finaliste ma non vincitrici della selezione della Capitale europea della cultura 2019;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota n. 7147 del 5 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), concernente la proposta di assegnazione dell'importo complessivo di 1 milione di euro, a valere sul FSC 2014-2020 alle 5 Città assegnatarie del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015 (Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena), nella misura di 200 mila euro ciascuna;

Considerato che le assegnazioni richieste sono volte a finanziare programmi di eventi ed iniziative culturali a valenza nazionale e/o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico proposti da ciascuna delle 5 Città al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), il cui contenuto è sintetizzato nelle apposite schede-progetto trasmesse dal Capo di gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ordine del Ministro, con propria nota n. 14988 del 22 giugno 2015;

Vista altresì la nota MIBACT n. 8974 del 29 luglio 2015, con la quale viene, tra l'altro, trasmessa una breve relazione recante la descrizione dell'*iter* procedurale che ha portato il Ministero stesso all'individuazione e selezione delle 5 Città sopraindicate come «Capitali italiane della cultura»;

Tenuto conto che dalla nota informativa del DPC allegata alla proposta e dalla documentazione trasmessa dal MIBACT risulta che il Ministero stesso contribuisce al cofinanziamento di tali iniziative con risorse a carico del proprio bilancio, nella misura di 800 mila euro per ciascuna Città, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro, principalmente destinati ad interventi di natura strutturale sul patrimonio e ad interventi di carattere immateriale associati ai primi;

Tenuto conto, in particolare, che la nota informativa predisposta dal DPC evidenzia che l'individuazione di 5 Capitali della cultura in luogo di una sola Città e la ripartizione tra di esse del finanziamento di un milione di euro previsto dalla legge non incidono sulla strategicità della proposta e sulla possibilità di finanziarla attraverso risorse del FSC, tenuto anche conto della significativa presenza di risorse ordinarie di bilancio del Ministero competente e dell'unitarietà del programma proposto dalle singole realtà territoriali;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse alle 5 Capitali italiane della cultura 2015 (FSC 2014-2020)

In applicazione dell'art. 7, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 83/2014 citato nelle premesse, viene assegnato per l'anno 2015 - a valere sulle risorse del FSC relative al periodo 2014-2020 - l'importo complessivo di 1 milione di euro in favore delle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, assegnatarie del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014 e della deliberazione del Consiglio dei ministri n. 41/2014.

A ciascuna delle 5 Città sopraindicate viene in particolare assegnato l'importo di 200.000 euro per il finanziamento di programmi di eventi ed iniziative culturali a valenza nazionale e/o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico proposti da ciascuna Città al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), che contribuisce al cofinanziamento di tali iniziative con risorse a carico del proprio bilancio, nella misura di 800 mila euro per ciascuna Città, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro.

2. Monitoraggio e pubblicità

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma finanziato con la presente delibera saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi del Programma finanziato con la presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 327

16A01983

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Assegnazione di risorse per il piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma. (Delibera n. 101/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 1/2009, n. 1/2011, n. 41/2012, n. 78/2012, n. 94/2013 e n. 21/2014 con le quali sono state definite le dotazioni regionali del FSC 2007-2013 e i relativi criteri e modalità di programmazione;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012, con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013;

Considerato che, a valere sulle assegnazioni alle Regioni meridionali di risorse FSC 2007-2013, la stessa delibera n. 21/2014 prevede l'applicazione di sanzioni per il mancato rispetto dei termini di assunzione delle OGV di cui alla medesima delibera;

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 703 che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Vista la nota n. 2949 del 26 novembre 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha trasmesso la nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla proposta di assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma;

Considerato che il Piano, elaborato nell'ambito dell'intesa interistituzionale tra Ministero dell'interno e Comune di Roma, consiste nella riallocazione di sedi delle forze dell'ordine in immobili pubblici, messi a disposizione prevalentemente dal Comune di Roma, opportunamente adeguati funzionalmente, con il duplice obiettivo di realizzare risparmi nel bilancio dello Stato, quantificati in 2.206.677,57 euro annui, e di migliorare la sicurezza in alcune aree periferiche romane;

Tenuto conto che il costo complessivo degli interventi è quantificato in 19.110.000 euro, con la seguente articolazione di spesa: 1 milione di euro per il 2015, 8 milioni di euro per il 2016, 7 milioni di euro per il 2017 e 3,11 milioni di euro per il 2018;

Considerato che la citata nota del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) propone che la copertura dell'assegnazione richiesta sia individuata nell'ambito della residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013 sottratte alle Regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera di questo Comitato n. 21/2014 e le successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini, disponibilità che, alla luce della ricognizione svolta dal DPC di cui alla nota prot. DIPE n. 5539 del 22 dicembre 2015, risulta capiente per il finanziamento proposto;

Considerato che con nota n. 2193 del 18 dicembre 2015 il Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) ha modificato il profilo finanziario del Programma, indicando la seguente articolazione annuale del cronoprogramma di spesa: 9 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,11 milioni di euro per l'anno 2018;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. È assegnato l'importo di 19.110.000 euro a favore del Ministero dell'interno per la realizzazione di un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma.

2. L'assegnazione di cui al precedente punto 1 è posta a carico del Fondo sviluppo e coesione, ed in particolare della disponibilità residua di risorse FSC 2007-2013 richiamata in premessa.

3. Il relativo cronoprogramma di spesa è ripartito secondo le seguenti annualità: 9 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,11 milioni di euro per l'anno 2018.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 331

16A01984

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati, pubblici e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, legge n. 190/2014). (Delibera n. 113/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 7-*bis*, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (missione sviluppo e riequilibrio territoriale);

Visto l'art. 1, comma 254, della predetta legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per gli interventi di cui al citato art. 7-*bis* l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili, prevedendo che il CIPE possa autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione;

Visto il successivo comma 255 del citato art. 1, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE possa inoltre destinare quota parte delle dette risorse anche alla ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e alla copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, nonché alla prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della medesima Regione situati al di fuori del cratere sismico;

Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale, al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, per un importo di 250 milioni per l'anno 2014, in termini di sola competenza;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016 e 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;

Visto inoltre il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle Amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2013) recante disposizioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata a seguito del sisma del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo»(di seguito Struttura di missione);

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 prevede che l'autorità politica delegata alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 si avvalga della predetta Struttura di missione per le attività inerenti il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo già attribuite al DISET dall'art. 67-*ter*, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato On. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la propria delibera n. 50/2013, recante la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, pari complessivamente a 1.183,2 milioni di euro, per il periodo 2014-2019, che dispone tra l'altro assegnazioni programmatiche a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009, rinviando a successive delibere di questo Comitato le relative assegnazioni definitive e prevede al punto 1.3 l'accantonamento, a fini cautelativi, di un importo di 59,16 milioni di euro da assegnare con successiva delibera di questo Comitato;

Viste le proprie delibere n. 1/2014 e n. 23/2014, con le quali sono state disposte assegnazioni per la ricostruzione privata a valere sulle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, programmaticamente assegnate dalla richiamata delibera n. 50/2013, nonché a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Vista la propria delibera n. 22/2015, che al punto 1 dispone assegnazioni definitive per la ricostruzione privata nella Regione Abruzzo per un importo complessivo di 1.126.482.439,78 euro - a valere sulle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, di cui alla richiamata delibera n. 50/2013, nonché a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (Tabella *E)*, dal decreto-legge n. 133/2014 e dalla legge n. 190/2014 (Tabella *E)* – disciplinandone anche le modalità di ripartizione ed erogazione, nonché il monitoraggio degli interventi (punti 2,3 e 4);

Visto inoltre il punto 5 della predetta delibera n. 22/2015, il quale prevede che la Struttura di Missione istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 svolga un'analisi organizzativa complessiva dei fabbisogni di risorse umane delle amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione, per l'utilizzo, negli anni 2015-2020, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, anche attraverso il ricorso ad esperti esterni alla Struttura, al fine di garantire l'imparzialità degli esiti di tale rilevazione, prevedendo altresì che i risultati di tale analisi organizzativa - volta a individuare il fabbisogno di risorse economiche, umane e strumentali delle amministrazioni interessate al processo di ricostruzione - siano comunicati per informativa al Comitato, che ne tiene conto ai fini delle successive assegnazioni;

Visto il successivo punto 6, con il quale, nelle more dei risultati dell'analisi organizzativa di cui al precedente punto 5, vengono disposte assegnazioni per un importo complessivo di 6.894.557,67 euro, destinate al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui un importo di 1.035.391,00 euro a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, presso cui opera la Struttura di missione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014;

Considerato inoltre che, a valere sugli stanziamenti recati dalla legge n. 147/2013 (Tabella *E)* per l'anno 2015, sono state disposte anche assegnazioni per altre finalità, in particolare per il finanziamento di interventi sui beni culturali e sugli edifici scolastici nei territori abruzzesi colpiti dal sisma, per un importo di 25.987.211 euro (delibera n. 77/2015);

Considerato altresì che con la delibera n. 78/2015 sono state disposte assegnazioni per complessivi 43.133.915 euro, per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma, di cui complessivi 29.158.968,00 euro a valere sul predetto accantonamento cautelativo disposto dalla citata delibera n. 50/2013 sulle risorse di cui al decreto-legge n. 43/2013 e 13.974.947,00 euro a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (Tabella *E)* per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83/2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 672 del 4 novembre 2015, come integrata dalla nota n. 678 del 6 novembre 2015, concernente la proposta di assegnazione di risorse per la ricostruzione privata nella Regione Abruzzo, per un importo complessivo di 1.076.996.875,00 euro, articolata in tre distinte assegnazioni per il Comune di L'Aquila, dei Comuni del cratere e di quelli fuori cratere, e per il finanziamento dei servizi di natura tecnica ed assistenza qualificata, per un importo complessivo di 11.978.229,91 euro;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati dell'ultimo monitoraggio al 31 agosto 2015 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato e alla Struttura di Missione dall'USRA con nota n. 13808 del 24 settembre 2015, per quanto concerne il Comune di L'Aquila e dall'USRC con nota n. 5470 del 22 ottobre 2015, per quanto concerne gli altri comuni del cratere e i comuni fuori cratere;

Tenuto conto, in particolare, che - a fronte delle assegnazioni disposte con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014 e n. 22/2015 - il monitoraggio fornisce, tra l'altro, i dati concernenti gli utilizzi - in termini di contributi concessi, istruttorie conclusesi positivamente e risorse effettivamente erogate dai comuni - e, per differenza, il margine di risorse residue disponibili, distintamente per il Comune di L'Aquila e per gli altri comuni del cratere e per quelli fuori cratere, con evidenza, per tali ultime due aree territoriali, delle risorse direttamente gestite dall'USRC e di quelle assegnate a singoli comuni;

Tenuto conto inoltre che, sulla base dei predetti dati di monitoraggio, la proposta illustra - per ciascuna area territoriale - le stime relative al fabbisogno medio mensile, al fabbisogno complessivo relativo al periodo settembre 2015 - gennaio 2017 (17 mesi) e al fabbisogno da coprire con le assegnazioni di cui alla stessa proposta, al netto del margine disponibile di risorse residue e tenuto conto che tale margine corrisponde, per le aree dei comuni del cratere e fuori cratere, alle sole disponibilità direttamente gestite dall'USRC, con esclusione delle risorse assegnate in precedenza a singoli comuni, che non risultano utilizzabili con la flessibilità necessaria per sopperire alle esigenze di altri comuni del cratere;

Considerato che, al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri 56 Comuni del cratere e ai comuni fuori cratere per le esigenze di ricostruzione privata, la proposta in esame prevede che le risorse siano ripartite dall'USRC tra i singoli comuni, a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite, di cui alla ricognizione dell'USRC prot. 5470 del 22 ottobre 2015, prevedendo altresì - in continuità con quanto disposto dalla richiamata delibera n. 22/2015 - che l'applicazione di tale criterio di ripartizione sia estesa anche alle risorse già assegnate agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere, per le annualità a partire dal 2015, con precedenti delibere di questo Comitato nn. 135/2012, 50/2013, 1/2014, 23/2014 e 22/2015;

Considerato altresì che, per le medesime ragioni di flessibilità di cassa anche con riguardo alle risorse gestite dall'USRC, nella proposta vengono confermate le procedure dirette ad agevolare l'erogazione delle risorse per la ricostruzione privata già previste al punto 3 della delibera di questo Comitato n. 22/2015;

Considerato inoltre che la seconda sezione della proposta - concernente l'assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, per un importo complessivo di 11.978.229,91 euro, a valere sugli stanziamenti recati dalla Tabella E, della legge di stabilità per il 2015 - espone le risultanze della ricognizione svolta in attuazione del punto 5 della delibera n. 22/2015 dalla Struttura di missione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e relativa al personale impiegato nell'anno 2015 presso le Amministrazioni coinvolte nel processo di ricostruzione;

Tenuto conto in particolare che i dati emersi da tale ricognizione sono stati utilizzati per stimare - sotto l'ipotesi dell'invarianza delle risorse professionali rispetto al 2015 - le esigenze di risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare, anche per l'anno 2016, continuità alle attività connesse alla ricostruzione e tenuto altresì conto che la stima del fabbisogno da finanziare si è concentrata sulle categorie relative al lavoro a tempo determinato/contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) ed incarichi di assistenza tecnica, per le quali, a differenza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la copertura finanziaria non era stata prevista oltre l'anno 2015;

Considerato altresì che la richiamata proposta prevede di affidare alla Struttura di missione la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni interessate dalla rilevazione, previa verifica del mantenimento del fabbisogno di risorse professionali come individuate per il 2015, rilevazione da effettuare attraverso apposita documentazione giustificativa del fabbisogno stesso e relazione sullo stato di utilizzo delle somme precedentemente attribuite, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 437 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che garantisce la copertura finanziaria di tale tipologia di spesa;

Considerato infine che, come risulta dalla proposta, l'analisi delle esigenze professionali e finanziarie svolta dalla Struttura di missione e posta a base della richiesta assegnazione rappresenta una fase preliminare dell'analisi organizzativa complessiva ed è stata condotta dalla stessa Struttura nelle more dell'individuazione di advisor esterni nella formulazione di misure organizzative finalizzate ad intervenire sugli indici di produttività delle amministrazioni coordinate e tenuto conto che il ritardo nello svolgimento di tale analisi qualitativa e organizzativa - come evidenziato nella relazione illustrativa trasmessa dal MEF, ad integrazione della proposta, con nota n. 678 del 6 novembre 2015 – è riconducibile ai tempi procedurali successivi all'adozione della delibera CIPE n. 22/2015, con particolare riferimento al trasferimento alla Struttura di missione delle risorse stanziate allo scopo e alla delega della gestione delle relative risorse;

Valutato pertanto che la proposta, elaborata sulla base di tale prima ricognizione, ha lo scopo di assicurare con carattere di urgenza, per l'anno 2016, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione e che eventuali ulteriori successive assegnazioni potranno essere deliberate da parte di questo Comitato solo quando si renderanno disponibili gli esiti finali dell'analisi complessiva e definitiva relativa ai fabbisogni di risorse umane e finanziarie necessarie alla ricostruzione;

Tenuto conto dell'esame delle due citate proposte svolte ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata di cui al decreto-legge n. 43/2013, alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed in accoglimento della proposta richiamata in premessa, che quantifica in complessivi 1.076.996.875,00 euro il relativo fabbisogno per il periodo settembre 2015 - gennaio 2017 (tavola 1 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante), vengono disposte le assegnazioni definitive e le autorizzazioni ad assumere impegni anticipati di cui al presente punto 1.

Sono in particolare disposte le seguenti assegnazioni definitive a valere sulle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, di cui alla richiamata delibera n. 50/2013, nonché a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 – tabella E e dalla legge n. 190/2014 – tabella E, come riportate nella tavola 2 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.1 Assegnazione di complessivi 706.544.709,00 euro a favore del Comune di L'Aquila, di cui:

a) assegnazione di 421.032,00 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, accantonate con la delibera n. 50/2013;

b) assegnazione definitiva di 114.062.442,00 euro a valere sull'annualità 2017 delle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione che il Comune di L'Aquila è autorizzato a impegnare sin dal corrente anno 2015;

c) assegnazione di 5.512.789,00 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013, tabella E;

d) assegnazione di 3.866.442,00 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014, tabella E;

e) assegnazione di 150.000.000,00 di euro a valere sull'annualità 2016 delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014, tabella E, assegnazione che il Comune di L'Aquila è autorizzato a impegnare sin dal corrente anno 2015;

f) assegnazione di 432.682.004,00 euro a valere sull'annualità 2017 delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014, tabella E, assegnazione che il Comune di L'Aquila è autorizzato a impegnare sin dal corrente anno 2015.

1.2 Assegnazione di complessivi 341.183.155,00 euro a favore degli altri Comuni del cratere, di cui:

a) assegnazione definitiva di 67.236.326,00 euro a valere sull'annualità 2017 delle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione che gli altri comuni del cratere sono autorizzati a impegnare sin dal corrente anno 2015;

b) assegnazione di 273.946.829,00 euro a valere sull'annualità 2017 delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), tabella E, assegnazione che gli altri comuni del cratere sono autorizzati a impegnare sin dal corrente anno 2015.

1.3 Assegnazione di complessivi 29.269.011,00 euro a favore dei Comuni fuori cratere, di cui:

a) assegnazione definitiva di 5.620.200,00 euro a valere sull'annualità 2017 delle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione che i Comuni fuori cratere sono autorizzati a impegnare sin dal corrente anno 2015;

b) assegnazione di 23.648.811,00 euro a valere sull'annualità 2017 delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), tabella E, assegnazione che i comuni fuori cratere sono autorizzati ad impegnare sin dal corrente anno 2015.

2. Ripartizione delle risorse assegnate agli altri 56 comuni del cratere e ai comuni fuori cratere da parte dell'USRC.

Al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri 56 comuni del cratere e ai comuni fuori cratere per le esigenze di ricostruzione privata, le risorse di cui ai punti 1.2 e 1.3 - pari rispettivamente a 341.183.155,00 euro e 29.269.011,00 euro - sono ripartite, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, tra i singoli Comuni dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC), a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite.

L'applicazione di tale criterio di ripartizione viene estesa anche alle risorse già assegnate agli altri 56 comuni del cratere e ai comuni fuori cratere, per le annualità a partire dal 2015, con precedenti delibere di questo Comitato nn. 135/2012, 50/2013, 1/2014, 23/2014 e 22/2015.

3. Erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione degli immobili privati.

I comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati - finalizzati alla ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta - possono utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con le precedenti delibere n. 43/2012, n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014 e n. 22/2015, per erogazioni di contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento.

Al fine di una efficace e puntuale allocazione del complesso delle risorse destinate agli altri 56 comuni del cratere e ai comuni fuori cratere per le esigenze della ricostruzione privata, l'USRC trasferisce ai singoli Comuni le risorse ad essi assegnate utilizzando le proprie disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti a valere sulle assegnazioni complessivamente disposte per gli altri comuni del Cratere e per i comuni fuori cratere per la concessione di contributi a privati con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014 e n. 22/2015.

Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7-*bis* del richiamato decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4.1 Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 22/2015, in ordine al personale in uso nell'anno 2015 presso le amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 11.978.229,91 euro per il finanziamento, nell'anno 2016, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2016.

Tale assegnazione ha lo scopo di assicurare con carattere di urgenza, per l'anno 2016, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione.

La sopracitata Struttura di missione dovrà elaborare e presentare al CIPE entro il 30 giugno 2016 un'analisi organizzativa complessiva e definitiva relativa ai fabbisogni di risorse umane e finanziarie necessarie alla ricostruzione, come già previsto dalla delibera CIPE n. 22/2015, per verificare l'utilizzo delle risorse già assegnate e quale presupposto necessario per ulteriori assegnazioni da parte del CIPE di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza alle Amministrazioni interessate.

4.2 La ripartizione delle risorse assegnate dal precedente punto 4.1 è effettuata dalla Struttura di missione, previa istruttoria delle richieste presentate da ciascuna Amministrazione, corredate dalla relativa documentazione giustificativa del fabbisogno, nonché di un apposito prospetto indicante lo stato dell'utilizzo delle somme loro precedentemente attribuite.

5. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

5.1 Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014 e n. 22/2015 viene svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 richiamato in premessa. Alla luce degli esiti delle prossime sessioni di monitoraggio, potranno essere disposte ulteriori assegnazioni per la ricostruzione privata con successive delibere di questo Comitato.

5.2 La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata e per l'assistenza tecnica, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

6. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 325

Allegato 1

Tavola 1: Comparazione risorse assegnate e utilizzi per i contributi diretti - Determinazione del fabbisogno per il periodo settembre 2015 - gennaio 2017

(dati aggiornati all'ultima assegnazione ex delibera CIPE n.22/2015 e al monitoraggio al 31 agosto 2015)

Importi in euro

Comuni		UTILIZZI			MARGINE RISORSE RESIDUE DISPONIBILI	MEDIE MENSILI E FABBISOGNO SETTEMBRE 2015 - GENNAIO 2017		
	A) Totale autorizzazioni d'impegno	B) Contributi concessi	C) Istruttorie conclusesi positivamente	D) Totale B + C	E) Margine disponibile per nuovi impegni A - D (*)	F) Stima impegni medi mensili nel periodo SETT.2015 GENN. 2017 (**)	G) Fabbisogno di risorse SETT.2015 - GENN. 2017 F x 17	H) Fabbisogno SETT.2015 - GENN. 2017 da coprire con ulteriori assegnazioni G - E (***)
L'Aquila	2.887.541.511,00	2.499.212.206,00	1.849,00	2.499.214.055,00	388.327.456,00	64.404.245,00	1.094.872.165,00	706.544.709,00
Altri Comuni del cratere (totale)	1.018.018.382,00	687.222.837,00	140.779.721,00	828.002.558,00	190.015.824,00			
di cui: Gestione USRC	*268.017.412,00*			*136.775.566,00*	*131.241.846,00*	27.789.706,00	472.425.000,00	341.183.155,00
di cui: Assegnazioni a singoli Comuni	*750.000.970,00*			*691.226.992,00*	*58.773.978,00*			
Comuni fuori cratere	257.540.587,00	139.661.600,00	63.208.097,00	202.869.697,00	54.670.890,00			
di cui: Gestione USRC	*92.160.684,00*			*41.870.345,00*	*50.290.339,00*	4.679.962,00	79.559.350,00	29.269.011,00
di cui: Assegnazioni a singoli Comuni	*165.379.903,00*			*160.999.352,00*	*4.380.551,00*			
Totale	**4.163.100.480,00**	**3.326.096.643,00**	**203.989.667,00**	**3.530.086.310,00**	**569.859.641,00**	**96.873.913,00**	**1.646.856.515,00**	**1.076.996.875,00**

(*) Il totale del margine disponibile per nuovi impegni (569.859.641,00 euro) è ottenuto sommando il margine disponibile relativo al Comune di L'Aquila (388.327.456 euro) ai margini relativi agli altri Comuni del cratere e fuori cratere a gestione diretta USRC (rispettivamente 131.241.846 euro e 50.290.339 euro). Tali margini sono infatti quelli effettivamente utilizzati ai fini della stima del fabbisogno da coprire di cui alla colonna H).

(**) La stima degli impegni medi mensili nel periodo sett 2015 - genn 2017 (col. F) si basa sulla media mensile dei contributi (in valore monetario) concessi-istruiti positivamente per ogni ambito territoriale, effettuata sugli ultimi 12 mesi.

(*) Il fabbisogno da finanziare di cui alla colonna H, relativo all'area degli altri Comuni del cratere (341.183.155 euro), risulta calcolato sottraendo al fabbisogno complessivo dei Comuni del cratere, di cui alla colonna G (472.425.000 euro) il margine disponibile relativo alla sola gestione USRC (131.241.846 euro), in quanto le risorse disponibili rivenienti da assegnazioni pregresse ai singoli Comuni non sono utilizzabili con la flessibilità necessaria per sopperire alle esigenze di altri Comuni del cratere. Analogo criterio risulta utilizzato per l'area dei Comuni fuori cratere, il cui fabbisogno da finanziare, esposto nella colonna H), pari a 29.269.011 euro è pari alla differenza tra il fabbisogno stimato in colonna G) , pari a 79.559.350 euro e il margine disponibile a gestione diretta dell'USRC (50.290.339 euro).

Allegato 2

Tavola 2: Assegnazione di risorse a copertura del fabbisogno per la ricostruzione privata relativo al periodo settembre 2015 - gennaio 2017

Importi in euro

Comuni	FABBISOGNO RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2015-GENNAIO 2017 DA COPRIRE CON LE ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE DELIBERA (Colonna H della tavola 1)	COPERTURA DEL FABBISOGNO (FONTI E ASSEGNAZIONI)							
		D.L. 43/2013, ART. 7-BIS - delibera CIPE n. 50/2013			L. 147/2013 - Legge di stabilità 2014	L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015			ASSEGNAZIONI TOTALI DISPOSTE CON LA PRESENTE DELIBERA
		2015 B)	2016 C)	2017 D)	2015 E)	2015 F)	2016 G)	2017 H)	
L'Aquila	**706.544.709,00**	421.032,00	annualità già assegnata	114.062.442,00	5.512.789,00	3.866.442,00	150.000.000,00	432.682.004,00	**706.544.709,00**
Altri Comuni del cratere (*gestione USRC*)	**341.183.155,00**	0,00	annualità già assegnata	67.236.326,00	0,00	0,00	0,00	273.946.829,00	**341.183.155,00**
Comuni fuori cratere	**29.269.011,00**	0,00	annualità già assegnata	5.620.200,00	0,00	0,00	0,00	23.648.811,00	**29.269.011,00**
TOTALE	**1.076.996.875,00**	**421.032,00**	**0,00**	**186.918.968,00**	**5.512.789,00**	**3.866.442,00**	**150.000.000,00**	**730.277.644,00**	**1.076.996.875,00**

16A01985

CORTE DEI CONTI

DECRETO 29 febbraio 2016.

Regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le tassonomie XBRL.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» ed in particolare l'art. 2 e l'art. 12;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese» ai sensi dell'art. 37, comma 21-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/120 della Commissione del 28 gennaio 2016 relativa all'identificazione dell'eXtensible Business Reporting Language 2.1 (XBRL) ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005, sopra richiamato, è necessario adottare soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati in più formati di cui almeno uno di tipo aperto, come definito dal comma 3 del medesimo articolo;

Considerato che, a seguito degli approfondimenti svolti in sede tecnica, il linguaggio XBRL (2.1), di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, individuato per la rappresentazione delle predette informazioni contabili, ha le caratteristiche di «formato aperto» ai sensi della normativa sopra citata;

Considerato che la Sezione controllo enti è dotata di un sistema informativo denominato SICE (Sistema informativo controllo enti), per l'acquisizione telematica dei dati contabili degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, accessibile attraverso il sito istituzionale nella sezione Servizi on line (portale SOLE) della Corte dei conti; il SICE può utilizzare anche XBRL (2.1) come linguaggio di rappresentazione delle informazioni contabili degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, avvalendosi di apposite tassonomie;

Considerato che gli enti possono comunicare in modalità telematica sia i rendiconti sia gli ulteriori dati contabili richiesti dalla Corte dei conti, oltre che utilizzando le tassonomie XBRL (2.1), anche tramite i file Excel scaricati dall'applicazione SICE o inserendo i dati nelle apposite maschere dell'applicazione SICE;

Considerato che per l'adozione del linguaggio XBRL (2.1) occorre rendere tempestivamente disponibili agli enti interessati le tassonomie per la rappresentazione delle informazioni contabili necessarie alla prima fase di sviluppo del sistema SICE;

Vista la nota n. 799 del 25 febbraio 2016 con la quale il Magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati ha trasmesso su supporto informatico le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SICE;

Decreta

di adottare le seguenti regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti secondo le tassonomie XBRL.

Art. 1.

Oggetto

1. In conformità all'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, il presente decreto stabilisce le tassonomie XBRL che possono essere utilizzate dagli enti per la trasmissione attraverso il SICE (Sistema informativo controllo enti) delle informazioni contabili dei propri rendiconti.

Art. 2.

Pubblicazione delle tassonomie

1. Le tassonomie e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Corte dei conti all'indirizzo www.corteconti.it/servizi_/sice/ e sui siti internet di AGID e di XBRL Italia.

Art. 3.

Trasmissione dei dati di rendiconto

1. Le modalità operative per la trasmissione dei dati relativi al rendiconto da parte degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti sono indicate sul sito internet della Corte.

2. La trasmissione e l'acquisizione dei rendiconti tramite SICE sostituisce l'inoltro cartaceo dei documenti medesimi previsto dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 4.

Decorrenza

1. Gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, che intendano avvalersi della modalità di rappresentazione dei dati contabili basata sul linguaggio XBRL, adottano le tassonomie definite dal presente decreto per la trasmissione dei rendiconti a partire da quello dell'esercizio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2016

Il presidente: SQUITIERI

16A02081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/ 366 del 22 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Actavis Group PTC EHF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjördur (Islanda).

Medicinale ACICLOVIR ACTAVIS.

Confezione A.I.C. n.:

035853011 - «800 mg compresse» 35 compresse;

035853023 - «400 mg/5 ml sospensione orale «flacone 100 ml;

035853035 - «5 % crema» tubo 10 g.

Medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 028366019 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule.

Medicinale AMOXICILLINA ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 033676014 - «1 g compresse» 12 compresse.

Medicinale AZITROMICINA ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 039309012 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Medicinale CALCIO CARBONATO E VITAMINA D3 ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 034871018 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

Medicinale CARVEDILOLO ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

036547014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili;

036547026 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Medicinale CEFTRIAXONE ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

036154019 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

036154021 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

036154033 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Medicinale CETIRIZINA ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

038054019 - «10 mg compresse» 20 compresse;

038054021 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale CIPROFLOXACINA ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

037344013 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037344025 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037344037 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Medicinale CITALOPRAM ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

036660013 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

036660025 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili;

036660037 - «40 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

Medicinale ENALAPRIL ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

036606010 - «5 mg compresse» 28 compresse;

036606022 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 038206013 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale FLUCONAZOLO ACTAVIS

Confezione A.I.C. n.:

037539018 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/al;

037539020 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister pvc/al;

037539032 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/al.

Medicinale GENTAMICINA ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 036271029 - «0,1% crema» tubo 30 g.

Medicinale GENTAMICINA E BETAMETASONE ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 036273023 - «0,1% + 0,1 % crema» tubo 30 g.

Medicinale KETOROLAC ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 038205023 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Medicinale LATTULOSIO ACTAVIS

Confezione A.I.C. n. 036299016 - «66,7 % soluzione orale» flacone 180 ml.

Alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047 - Saronno - Varese (Va).

Con variazione delle denominazioni come di seguito indicato:

da Acido Ursodesossicolico Actavis a Acido Ursodesossicolico Aurobindo;

da Aciclovir Actavis a Aciclovir Aurobindo Italia;

da Amoxicillina Actavis a Amoxicillina Aurobindo Pharma Italia;

da Azitromicina Actavis a Azitromicina Aurobindo Italia;

da Calcio Carbonato e Viamina D3 a Calcio Carbonato e Vitamina D3 Aurobindo;

da Carvedilolo Actavis a Carvedilolo Aurobindo Italia;

da Ceftriaxone Actavis a Ceftriaxone Aurobindo Italia;

da Ciprofloxacina Actavis a Ciprofloxacina Aurobindo Italia;

da Cetirizina Actavis a Cetirizina Aurobindo Italia;

da Citalopram Actavis a Citalopram Aurobindo Italia;

da Enalapril Actavis a Enalapril Aurobindo Italia;

da Enalapril e Idroclorotiazide Actavis a Enalapril e Idroclorotiazide Aurobindo;

da Fluconazolo Actavis a Fluconazolo Aurobindo Italia;

da Gentamicina Actavis a Gentamicina Aurobindo;

da Gentamicina e Besametasone Actavis a Gentamicina e Besametasone Aurobindo Italia;

da Ketorolac Actavis a Ketorolac Aurobindo;

da Lattulosio Actavis a Lattulosio Aurobindo.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01949

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoftil».

Estratto determina V&A/357 del 19 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.P.A. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI).

Medicinale KETOFTIL.

Confezione A.I.C. n.:

029278013 - «0,05% Collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

029278025 - «0,05% Collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

029278037 - «0,05% gel oftalmico» tubo da 10 g.

Alla società: Oftagest S.R.L. (codice fiscale 09555521005) con sede legale e domicilio fiscale in via G. B. Oliva, 6, 56121 - Pisa (PI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01950

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Teva Generics».

Estratto determina V&A/358 del 19 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacare S.R.L. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29, 20149 - Milano (MI).

Medicinale: FUROSEMIDE TEVA GENERICS

Confezione A.I.C. n.:

035206010 - «500 mg compresse» 20 compresse;

035206034 - «25 mg compresse» 30 compresse.

Alla società: Teva Italia S.R.L. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38, 20154 - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01951

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bodix».

Estratto determina V&A/359 del 19 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.P.A. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti , 1/A, 20129 - Milano (MI).

Medicinale BODIX.

Confezione A.I.C. n.:

036924013 - «0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml;

036924025 - «0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml.

Alla società: S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01952

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitroerre».

Estratto determina V&A/361 del 19 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.P.A. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano (MI).

Medicinale AZITROERRE

Confezione A.I.C. n. 038650014 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Alla società: S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01953

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Katarfluid»

Estratto determina V&A/362 del 22 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Italy S.p.a. (codice fiscale 09193481000) con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Pasteur, 10, 20014 - Nerviano - Milano (MI).

Medicinale: KATARFLUID.

Confezione: A.I.C. n. 024782056 - «5 g/100 ml adulti soluzione orale» 1 flacone da 200 ml.

alla società:

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe 102, 21047 - Saronno - Varese (VA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orap»

Estratto determina V&A/356 del 19 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI).

Medicinale: ORAP.

Confezione: A.I.C. n. 022907036 - «4 mg compresse» 20 compresse.

alla società: Eumedica N.V./S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Avenue Winston Churchilllaan 67, 1180 Bruxelles, Belgio.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cidilin»

Estratto determina V&A/360 del 19 febbraio 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.P.A. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti , 1/A, 20129 - Milano (MI).

Medicinale CIDILIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023799048 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 023799051 - «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 023799063 - «500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 023799075 - «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 023799087 - «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 5 ml.

Alla società: S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01956

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Aggiornamento del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, delle norme di attuazione del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto, con decreto dirigenziale n. 18 del 18 febbraio 2016 è stato approvato l'inserimento di una "zona di attenzione" geologica nel comune di Dolcè in provincia di Verona.

Il decreto è consultabile nel sito www.bacino-adige.it

16A01981

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, si rende noto che:

l'impresa individuale Bordoni Isabella, con sede in Bolsena (VT), piazza dell'Orologio n. 15, già assegnataria del marchio di identificazione 35 VT, ha cessato in data 31/12/2015 l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del dirigente d'area n. 48 del 29 febbraio 2016.

La suddetta impresa ha provveduto a riconsegnare n. 3 punzoni in dotazione che risultano essere la completa dotazione e che sono stati debitamente deformati.

16A01982

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1248 del 18 febbraio 2016, al Colonnello Giuseppe Potenza, nato il 17 febbraio 1966 a Foligno (PG), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di unità elicotteri, forniva costantemente una sapiente, incisiva e lungimirante azione di comando, assicurando un efficace supporto alle attività condotte nella Regione Ovest. In particolare, riusciva a coordinare e a indirizzare, con comprovata maestria e magistrale esperienza, l'azione di fuoco di due elicotteri d'attacco intervenuti per neutralizzare un'autobomba, concorrendo così a garantire l'incolumità del personale militare e civile dislocato nell'area». Herat (Afghanistan), febbraio - agosto 2014.

Con decreto ministeriale n. 1249 del 18 febbraio 2016, al Tenente Colonnello Andrea Bandieri, nato il 24 marzo 1972 a Pavullo nel Frignano (MO), è stata concessa una croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della "Unità Forze Speciali" ha assicurato la realizzazione, in tempi ristrettissimi, con ferma determinazione e non comuni capacità di coordinamento, di un innovativo programma per la raccolta, elaborazione, diffusione e coordinazione delle informazioni tra le diverse agenzie di intelligence afghane, contribuendo ad accrescere la sicurezza della Regione Ovest e ricevendo il plauso incondizionato di Autorità militari e civili. Chiarissimo esempio di Ufficiale, che ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza Armata in ambito interforze e multinazionale». Herat (Afghanistan), aprile - giugno 2014.

Con decreto ministeriale n. 1250 del 18 febbraio 2016, al Tenente Colonnello Stefano Messina, nato il 24 dicembre 1970 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force-Genio, pianificava e conduceva, in collaborazione con le Forze di Sicurezza afghane, numerose e complesse attività tese a garantire una maggiore libertà di movimento lungo le principali vie di comunicazione. In particolare, con incisiva azione di comando, contribuiva all'installazione di un nuovo sistema elettronico di contrasto alla minaccia di ordigni esplosivi, rendendo più sicura l'area di operazioni e garantendo una maggiore mobilità delle forze. Con il suo operato contribuiva in maniera determinante, a conferire lustro e prestigio all'Esercito Italiano in ambito interforze e internazionale". Herat (Afghanistan), febbraio - agosto 2014.

Con decreto ministeriale n. 1251 del 18 febbraio 2016, al Capitano Giuseppe Satta, nato l'8 marzo 1982 a Sassari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Forza di reazione rapida, con determinazione, tenacia e altissima competenza, conduceva molteplici attività, fornendo un contributo determinante al buon esito delle operazioni. In particolare, in occasione delle elezioni presidenziali afghane, in un contesto caratterizzato da un'onnipresente e latente minaccia terroristica, impiegava le Unità con sagace capacità manovriera, assicurando il corretto svolgimento delle consultazioni». Herat (Afghanistan), febbraio - agosto 2014.

Con decreto ministeriale n. 1252 del 18 febbraio 2016, al Sergente Maggiore Eustachio Lionetti, nato il 24 settembre 1974 a Matera, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Sottufficiale incursore, durante un'operazione a supporto delle Forze Speciali afghane, individuava, con straordinaria prontezza, un pericolosissimo ordigno esplosivo, giudicandolo altamente instabile. Immediatamente e con autorevolezza, provvedeva allo sgombero dell'area, particolarmente affollata di persone e mezzi civili, per procedere al successivo brillamento dell'ordigno in massima sicurezza, salvaguardando l'incolumità del personale. Splendida figura di Sottufficiale in possesso di eccelse virtù militari, con il suo operato dava lustro alle Forze Speciali e all'Esercito Italiano in un contesto Interforze e Multinazionale». Farah (Afghanistan), 18 aprile 2014.

16A01980

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equip Ehv 1,4» Sospensione iniettabile per cavalli e ponies.

Estratto provvedimento n. 107 del 5 febbraio 2016

Medicinale veterinario EQUIP EHV 1,4 Sospensione iniettabile per cavalli e ponies.

Confezioni:

2 flaconi da 1 dose 1,5 ml - A.I.C. n. 101976013;

10 flaconi da 1 dose 1,5 ml – A.I.C. n. 101976025.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

numero Procedura europea: DE/V/natWS/IB/2015/106.

Variazione di tipo IB, C.I.3.z.

Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dell'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 4.6 «Reazioni avverse (frequenza e gravità)» del RCP e il corrispondente paragrafo del foglietto illustravo, vengono così autorizzati:

Reazioni avverse (frequenza e gravità):

si può osservare molto comunemente un transitorio gonfiore locale al sito di iniezione. Di solito, il gonfiore locale non supera 5 cm in diametro e si risolve entro pochi giorni fino a 6 giorni dopo la vaccinazione. Si può osservare comunemente un aumento transitorio della temperatura rettale non superiore a 1,7°C, che può durare fino a 2 giorni dopo la somministrazione. Questi segni clinici si risolvono di solito senza necessità di un trattamento.

Sono stati segnalati raramente andatura rigida, anoressia e letargia. In casi molto rari possono presentarsi reazioni di ipersensibilità. Nel caso si presentino tali reazioni, è consigliato un trattamento idoneo.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazioni isolate).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01988

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxibactin 50 mg» compresse per cani e gatti - «Amoxibactin 250 mg» - «Amoxibactin 500 mg» compresse per cani.

Decreto n. 26 del 12 febbraio 2016

Procedura decentrata n. NL/V/0186/001/DC

Medicinale per uso veterinario Amoxibactin 50 mg compresse per cani e gatti – Amoxibactin 250 mg – Amoxibactin 500 mg compresse per cani

Titolare A.I.C.:

Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg, 7 – 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lelypharma B.V. Zuiveringweg 42 – 4283 PZ Lelystat – Paesi Bassi;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Amoxibactin50 mg compresse per cani e gatti

- Scatola 50 mg contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104712017
- Scatola 50 mg contenente 10 blisters da 10 compresse A.I.C. n. 104712029
- Scatola 50 mg contenente 25 blisters da 10 compresse A.I.C. n. 104712031

Amoxibactin 250 mg compresse per cani

- Scatola 250 mg contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104712043
- Scatola 250 mg contenente 10 blisters da 10 compresse A.I.C. n. 104712056
- Scatola 250 mg contenente 25 blisters da 10 compresse A.I.C. n. 104712068

Amoxibactin 500 mg compresse per cani

- Scatola 500 mg contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104712070
- Scatola 500 mg contenente 10 blisters da 10 compresse A.I.C. n. 104712082
- Scatola 500 mg contenente 25 blisters da 10 compresse A.I.C. n. 104712094

Composizione:

Amoxibactin50 mg compresse per cani e gatti

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 50 mg (corrispondenza a 57,50 mg di amoxicillina triidrato)

Amoxibactin 250 mg compresse per cani

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 250 mg (corrispondente a 287,50 mg di amoxicillina triidrato)

Amoxibactin 500 mg compresse per cani

1 compressa contiene:

Principio attivo:

Amoxicillina 500 mg (corrispondenti a 575 mg di amoxicillina triidrato)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Amoxibactin50 mg compresse per cani e gatti

Cani, gatti

Amoxibactin 250 mg compresse per cani

Amoxibactin 500 mg compresse per cani

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle infezioni primarie e secondarie delle vie respiratorie, come la rinite causata da Pasteurella spp. Streptococcus spp. e la broncopolmonite causata da Pasteurella spp. Escherichia coli e cocchi Gram-positivi.

Trattamento delle infezioni primarie dell'apparato urogenitale, come la pielonefrite e le infezioni delle basse vie urinarie causate da Escherichia coli, Proteus spp. e cocchi Gram-positivi, l'endometrite causata da Escherichia coli, Streptoccoccus canis e Proteus spp. e la vaginite dovuta a infezioni miste.

Trattamento della mastite causata da cocchi Gram-positivi ed Escherichia coli.

Trattamento delle infezioni cutanee locali causate da Streptococcus spp.

Tempi di attesa:

Non pertinente.

Validità:

Amoxibactin 50 mg compresse per cani e gatti - Amoxibactin 250 mg compresse per cani – Amoxibactin 500 mg compresse per cani

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A01989

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enterocide», nei diversi dosaggi.

Estratto del provvedimento n. 124 del 12 febbraio 2016

Medicinale veterinario

ENTEROCIDE 100.000 U.I./ml, sospensione orale per suinetti, conigli, agnelli, capretti

Confezione: Flacone da 170 ml - A.I.C. n. 101823021

ENTEROCIDE 4.000.000 U.I./g, polvere per soluzione orale per vitelli, annutoli, agnelli, capretti, suini, polli, tacchini, conigli

Confezioni:

Barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 101823084

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 101823096

Sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 101823108

ENTEROCIDE 800.000 U.I./g, polvere per soluzione orale per vitelli, annutoli, agnelli, capretti, suini, polli, tacchini, conigli

Confezione: 10 buste da 10 g - A.I.C. n. 101823060

ENTEROCIDE 12.000.000 U.I./g, polvere per soluzione orale per vitelli, annutoli, agnelli, capretti, suini, polli, tacchini, conigli

Confezioni:

Sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 101823110

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 101823122

Titolare A.I.C.:

TERNOVA S.r.l. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO)

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA, C.I.9.a

Adeguamento del RCP in linea con la Decisione di esecuzione della Commissione EU (2015) 1916 del 16/03/2015.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: Adeguamento del RCP in linea con la Decisione di esecuzione della Commissione EU (2015) 1916 del 16/03/2015.

Per effetto delle suddetta variazioni gli stampati devono essere modificati nei seguenti punti del RCP e nei corrispondenti paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.1. Specie di destinazione

Eliminare la specie di destinazione "cavalli" per le concentrazioni 4.000.000/800.000/12.000.000 U.I./g.

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Trattamento e metafilassi delle infezioni enteriche da E. coli non invasivo sensibile alla colistina.

Prima dell'inizio del trattamento metafilattico deve essere accertata la presenza della malattia negli animali.

4.3. Controindicazioni;

4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione;

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego;

4.9. Posologia e via di somministrazione;

5.1. Proprietà farmacodinamiche;

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel Decreto 21 Aprile 2015. "*G.U.* n. 103 del 6 Maggio 2015"

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01990

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pigfen 40 mg/g» granuli per suini.

Decreto n. 27 del 15 febbraio 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0550/002/DC

Medicinale veterinario Pigfen 40 mg/g granuli per suini

Titolare A.I.C.: La società Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa - Belgio;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Biovet JSC, 39, Petar Rakov Street – 4550 Peshtera – Bulgaria;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 0,250 Kg – A.I.C. n. 104771011;

sacco da 0,500 Kg – A.I.C. n. 104771023;

sacco da 1 Kg – A.I.C. n. 104771035.

Composizione: 1 g contiene:

Principio attivo: Fenbendazolo - 40 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: suini;

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei suini infetti da Ascaris suum (adulti, stati larvali e migranti);

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: 4 giorni;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A01992

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevac® Transmune liofilizzato con diluente per sospensione iniettabile per polli».

Estratto provvedimento n. 106 del 5 febbraio 2016

Medicinale veterinario Cevac® Transmune liofilizzato con diluente per sospensione iniettabile per polli (A.I.C. nn. 103966).

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.a. viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/0253/II/011/G.

Si autorizza:

La società SC Infomed Fluids S.r.l., 50 Theodor Pallady blvd, District 3 - 032266 Bucarest – Romania, come sito responsabile della produzione del solvente soluzione salina fisiologica, in aggiunta al sito TEVA Pharmaceuticals Works Private Limited Company;

Modifica minore del processo di produzione, dei controlli in-process della specifica relativa al volume estraibile per la sacca tra 100 ml - 1050 ml, per il solvente soluzione salina fisiologica prodotto nel solo sito di SC Infomed Fluids S.r.l.

L'aggiunta di sei nuove confezioni per il solvente soluzione salina fisiologica prodotte nel solo sito di SC Infomed Fluids S.r.l., e precisamente:

Confezioni da:

1 sacca in plastica da 250 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966127;

5 sacche in plastica da 250 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966139;

1 sacca in plastica da 500 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966141;

5 sacche in plastica da 500 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966154;

1 sacca in plastica da 1000 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966166;

5 sacche in plastica da 1000 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966178.

La modifica delle specifiche del materiale di partenza ciclodestrina in conformità con la Ph. Eu.

Le variazioni sopra indicate comportano la modifica delle sezioni 4.9, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette come di seguito indicato:

Sommario delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

Validità del liofilizzato come confezionato per la vendita: 2 anni.

Validità del diluente (PBS) come confezionato per la vendita: 43 mesi.

Validità del diluente (soluzione salina) come confezionato per la vendita:

sacche in plastica a base di poliolefina munita di ingresso per infusione, tappo in plastica;

con ghiera flip off: 33 mesi;

sacche in plastica a base di poliolefina munita di ingresso per iniezione, tappo in plastica;

con ghiera flip off: 2 anni.

Validità dopo ricostituzione (in PBS o in soluzione salina) secondo le istruzioni: 2 ore.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Liofilizzato: scatola di cartone con 20 fiale di vetro (di tipo *I)* da 10 ml contenenti 2000, 4000, 5000 dosi chiuse con un tappo in bromobutile e sigillato con ghiera di alluminio e lamina di protezione in plastica rimovibile in centro.

Diluente (PBS): scatola di cartone con bottiglie singole o da 5 di plastica a bassa densità di polietilene (LDPE) da 100, 400 o 500 ml chiuse con un tappo in bromobutile e sigillato con ghiera di alluminio e lamina di protezione in plastica rimovibile in centro.

Diluente (Soluzione salina), scatola di cartone con:

sacche in plastica a base di poliolefina munita di ingresso per infusione, tappo in plastica con ghiera flip off: 500 ml, 1000 ml, 5x500 ml, 5x1000 ml;

sacche in plastica a base di poliolefina munita di ingresso per iniezione, tappo in plastica con ghiera flip off: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5x250 ml, 5x500 ml, 5x1000 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Scatola di cartone con 20 fiale di liofilizzato da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966014;

Scatola di cartone con 20 fiale di liofilizzato da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966026;

Scatola di cartone con 20 fiale di liofilizzato da 4000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103966065;

Scatola con 5 bottiglie in plastica da 100 ml di diluente (PBS) - A.I.C. n. 103966040;

Scatola con 5 bottiglie in plastica da 500 ml di diluente (PBS) - A.I.C. n. 103966053;

Scatola con 5 bottiglie in plastica da 400 ml di diluente (PBS) - A.I.C. n. 103966077;

Scatola con 1 sacca in plastica da 500 ml con ingresso per infusione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966089;

Scatola con 1 sacca in plastica da 1000 ml con ingresso per infusione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966091;

Scatola con 5 sacche in plastica da 500 ml con ingresso per infusione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966103;

Scatola con 5 sacche in plastica da 1000 ml con ingresso per infusione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966115;

Scatola con sacca in plastica da 250 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966127;

Scatola con 5 sacche in plastica da 250 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966139;

Scatola con 1 sacca in plastica da 500 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966141;

Scatola con 5 sacche in plastica da 500 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966154;

Scatola con 1 sacca in plastica da 1000 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966166;

Scatola con 5 sacche in plastica da 1000 ml con ingresso per iniezione di diluente (soluzione salina) - A.I.C. n. 103966178.

9. Data di revisione del testo: febbraio 2016.

Foglietto illustrativo

15. Altre informazioni

Presentazione del prodotto liofilizzato: 2000, 4000, 5000 dosi;

Presentazione del solvente (PBS) 100, 200, 250, 400, 500 ml. 1,5 o 20 sacche in scatola di cartone;

Presentazione del solvente (soluzione salina): 2502, 500, 1000 ml. 1 o 5 sacche in una scatola di cartone.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A01993

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carporal 40 mg» compresse per cani - «Carporal 160 mg» compresse per cani.

Decreto n. 25 dell'11 febbraio 2016

Procedure decentrate n. (NL/V/0191/001-002/DC) - (NL/V/0191/IA/001/G)

Medicinale per uso veterinario Carporal 40 mg compresse per cani - Carporal 160 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet. Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Artesan Pharma GmbH & Co KG, Wendlandstrasse 1, Luchow, 29439, Germania;

Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad, The Netherlands;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Carporal 40 mg compresse per cani:

scatola contenente 2 blister da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 104793017;

scatola contenente 5 blister da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 104793029;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 104793031;

scatola contenente 25 blister da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 104793043;

Carporal 160 mg compresse per cani:

scatola contenente 2 blister da 10 compresse da 160 mg - A.I.C. n. 104793056;

scatola contenente 5 blister da 10 compresse da 160 mg - A.I.C. n. 104793068;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse da 160 mg - A.I.C. n. 104793070;

scatola contenente 25 blister da 10 compresse da 160 mg - A.I.C. n. 104793082.

Composizione: Fiprotix 26.8 mg/240 mg:

Carporal 40 mg compresse per cani

Una compressa contiene: principio attivo: carprofene: 40 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Carporal 160 mg compresse per cani

Una compressa contiene: principio attivo: carprofene: 160 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: carporal 40 mg: cani.

Carporal 160 mg: cani.

Indicazioni terapeutiche: riduzione dell'infiammazione e del dolore causati da disturbi muscoloscheletrici e malattie articolari degenerative. Come prosecuzione dell'analgesia parenterale nella gestione del dolore postoperatorio.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Le compresse divise devono essere usate entro 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A01994

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-060) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	
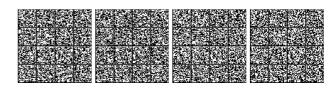
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.